

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 del reg. Delib.

Oggetto:

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 - RINNOVO ALLA SOC. S.EC.AM. SPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TECNICO-FINANZIARI IN CORSO.

L'anno **duemiladodici**, addì **diciassette**, del mese di **dicembre**, alle ore **14** e minuti **30**, nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Municipale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FRANCHETTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
MORELLA DARIO	ASSESSORE-VICE SINDACO	X	
FRANCHETTI PAOLO	ASSESSORE	X	
GIANA MICHELA	ASSESSORE	X	
TRABUCCHI LUCA	ASSESSORE	X	
	Totale	5	

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente verbale.

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/10/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina - Alto Lario in Società per Azioni avente per denominazione "S.EC.AM. - Società per l'Ecologia e per l'Ambiente S.p.A.", di cui questo Comune è partecipe con una quota nel capitale sociale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 07/08/2007, con la quale si approvava il nuovo statuto della predetta Società e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla stessa;

DATO ATTO che S.EC.AM. S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 dello statuto ed in particolare il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, ecc...;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 21/12/2007, esecutiva, con la quale si è proceduto al rinnovo, tramite affidamento in-house a S.EC.AM. S.p.A., del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e raccolta differenziata, avvalendosi delle disposizioni dell'art. 113, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000, per il periodo 01/01/2008 - 31/12/2010;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 123 del 22/12/2010 e n. 111 del 21/12/2011 con le quali veniva prorogato il servizio di cui sopra rispettivamente al 31/12/2011 e al 31/12/2012;

CONSIDERATO:

- che l'importo complessivo del contratto in essere per tutto il periodo di durata era il seguente:

Tipo rifiuto	€ /anno	n. servizi
Rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.)	21.528,00	n. 104 servizi/anno
Carta e cartone c/o utenze commerciali	3.588,00	n. 52 servizi/anno
Carta e cartone c/o utenze domestiche	8.882,00	n. 26 servizi/anno
Plastica e lattine in AL e in ACC	8.792,00	n. 26 servizi/anno
Vetro	3.768,00	n. 26 servizi/anno
Ingombranti e raee	237,00	a chiamata
Spazzamento meccanico strade pubbliche	1.135,00	a servizio

oltre ad I.V.A. ed adeguamento annuale agli indici ISTAT

- che a tal fine, in data 20/11/2008 è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del suddetto servizio tra il Comune di Castione Andevenno e la Soc. S.EC.AM. Spa;

DATO atto che, essendo prossima la scadenza del suddetto contratto, si rende necessario provvedere ad un rinnovo dello stesso, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di rilevanza economica;

ATTESO che il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina dei servizi pubblici locali, interventi che negli ultimi anni ha visto:

- la novella introdotta dall'art. 23-bis "servizi pubblici di rilevanza economica" del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, e successive modifiche ed integrazioni, abrogato dal referendum il cui esito è stato preso atto con il D.P.R. n. 113/2011 rubricato: "abrogazione a seguito di referendum popolare dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"
- successivamente il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l'art. 4 "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea" del D.L. n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011, modificato in primo luogo con l'art. 9 dalla Legge n. 183/2011 fino ad arrivare al recentissimo art. 25 "promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali" del D.L. n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012 e art. 53 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012;
- che detto art. 4 prevedeva una complessa disciplina, che comportava per gli Enti Locali l'adozione, entro il 13/08/2012, di una delibera quadro di verifica riguardo alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ovi si illustri l'istruttoria compiuta e siano evidenziati, per i

settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio, valutando l'opportunità di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa;

- che l'adozione di tale delibera non poteva avvenire in assenza dei criteri la cui definizione è stata demandata dal comma 33 ter ad un Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi, entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, ove dovevano essere definiti:

a) i criteri per la verifica e per l'adozione della delibera quadro di cui sopra;

b) le modalità attuative del comma 33 bis;

c) le ulteriori misure necessarie ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

- che il comma 13 del su richiamato art. 4 prevedeva che, *deroga alle disposizioni previste dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti dell'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta "in house". Al fine di garantire l'unitarietà del servizio oggetto dell'affidamento, è fatto divieto di procedere al frazionamento del medesimo servizio e del relativo affidamento".*

- successivamente con la modifica di cui all'art. 25 del D.L. 1/2012 rivedeva gli affidamenti diretti abbassando la soglia di valore del servizio dagli attuali 900.000 euro annui a 200.000 euro annui;

RILEVATE le difficoltà incontrate dagli Enti locali a dare esecuzione, senza opportune linee interpretative, alle disposizioni di cui sopra, è intervenuta nel frattempo la decisione della Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, la quale sentenza:

"1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; comma 2. - omissis-.....", cancellando di conseguenza l'architettura legislativa che si era accumulata con gli ultimi provvedimenti, di conseguenza la bussola torna per ora alla normativa europea in materia di affidamenti cosiddetti in "house";

VISTO che la Società S.EC.AM. S.p.A., con nota in data 09/11/2012, n. 12389/12 (acquisita agli atti con prot. n. 5613 del 13/11/2012), ha dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione dell'attuale servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani (differenziati ed indifferenziati) per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2015, i cui atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari sono in scadenza al 31/12/2012, alle medesime condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere, fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base all'indice ISTAT per ogni anno (voce FOI), con decorrenza dal 01/01/2013;

PRECISATO che, per le motivazioni sopra espresse, la presente proroga deve essere intesa come rinnovo degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari e non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento in house del servizio in parola, in quanto già avvenuto nel 1995 quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam S.p.A., società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113 lett. c, del D.Lgs. n. 267/2000; a tal proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 3448 del 25 giugno 2002, che indica *".....una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un'ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita";*

CONSIDERATO inoltre che la società pubblica S.EC.AM. S.p.A. ha sempre operato con estrema professionalità, garantendo un ottimo livello di servizi sotto il profilo operativo e senza procurare disservizi all'utenza ed agli uffici comunali;

EVIDENZIATO che a tutt'oggi l'attuale forma gestionale è quella che più appare consona alle esigenze dell'utenza, ancorché concorrenziale sotto il profilo economico;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi , espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di rinnovare, per le ragioni in premessa, per il periodo 01/01/2013 - 31/12/2013, le attuali modalità di gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (rsu) e raccolta differenziata che contemplano l'affidamento *in house* a suo tempo assegnato a S.EC.AM. S.p.A. di Sondrio, quale società per azioni a partecipazione pubblica costituita, tra l'altro, per la gestione del presente servizio pubblico (gestione integrata dei rifiuti).
- 2) di confermare, fino alla data del 31/12/2013, le condizioni e le modalità operative inerenti lo svolgimento del servizio di cui sopra, come meglio precisato nel contratto di servizio allegato alla convenzione sottoscritta in data 20/11/2008, eccezione fatta per i corrispettivi che verranno adeguati agli indici ISTAT (voce FOI).
- 3) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della predisposizione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione e per l'assunzione dei relativi impegni di spesa.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(MASSIMILIANO FRANCHETTI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal **18 GEN. 2013** al **2 FEB. 2013**

Dalla Residenza municipale, addì **18 GEN. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **18 GEN. 2013**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Castione Andevenno, li **18 GEN. 2013**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. SSA RINA CERRI)

Allegato alla
deliberazione G.M.
n.81 del 17.12.2012

Comune di Castione Andevenno
Provincia di Sondrio

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-PERODO 01.01.2013/31.12.2013.RINNOVO ALLA SOC.S.EC.AM. SPA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TECNICO-FINANZIARI IN CORSO.

Relazione dell'Ufficio proponente:

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Responsabile del servizio Tributi: Bricalli Chiara

Parere favorevole alla proposta



Parere contrario alla proposta



Note

Li, 17.12.2012



Il Responsabile del servizio Tributi
Bricalli Chiara

Chiara Bricalli